Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Varese

Soroptimist International
Club di Varese

Soroptimist International
Club di Busto Arsizio Ticino Olona

Convenzione

per favorire il reinserimento socio-lavorativo delle donne vittime di violenza di genere

tra

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese

e

Soroptimist International Club Varese - Club Busto Arsizio Ticino Olona

premesso

Che il Soroptimist International, fondato nel 1921, è una Associazione Internazionale femminile a carattere apolitico e aconfessionale, senza fini di lucro, composta da donne impegnate in attività professionali e manageriali che opera per la promozione dei Diritti Umani, l'avanzamento della condizione femminile, l'accettazione delle diversità, l'uguaglianza e lo sviluppo;
Che il Soroptimist International è un'organizzazione accreditata presso le Nazioni Unite e presso le sue agenzie (Unesco, Fao, Unicef, Ocse, Ecosoc, Ilo, Who, Unido, Unhcr), rappresentata con voto consultivo al Consiglio D'Europa e presente nel Comitato Nazionale di Parità presso il Ministero del Lavoro e nella Commissione di Pari Opportunità con 151 Club diffusi su tutto il territorio nazionale;
Che il Soroptimist International d'Italia intende impegnarsi sempre più attivamente nel contrasto delle violenze di genere sulle donne;

considerato

Che le violenze di genere sulle donne e in ambito domestico sono un fenomeno sempre più diffuso;
Che è compito pressante delle Istituzioni e della Società Civile arginare questo fenomeno, a difesa dei diritti di tutti e per garantire libertà e serenità nelle relazioni sociali e familiari;
Che la Procura della Repubblica di Varese e il Soroptimist International Club di Varese e Club di Busto Arsizio Ticino Olona da tempo si confrontano tra loro e con le Istituzioni del territorio per sostenere le donne vittime di violenza nel percorso per la riconquista della propria dignità, della fiducia, del rispetto sociale e familiare;

richiamata la normativa di riferimento

- Convenzione dell'ONU per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui del 2 dicembre 1949, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 23 novembre 1966, n. 1173;
- Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n. 132;

M_DG.Procura della Repubblica presso il Tribunale di VARESE - Prot. 26/07/2018.0000151.I

- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77;

- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, attuata in Italia col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212;
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale";
- Legge 3 agosto 1998, n. 269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione e pornografia";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";
- Legge 11 agosto 2003, n. 238, "Misure contro la tratta delle persone";
- Legge 23 aprile 2009, n. 38, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
- Legge 4 giugno 2010, n. 96, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009" attuativa della norma comunitaria n. 2201/220/GAI del 15.3.2001, in tema di protezione e tutela delle vittime nel procedimento penale;
- Legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";

considerato

Che la Direttiva 2012/29/UE invita gli Stati Membri ad assicurare alla vittima, in funzione delle sue esigenze, l'accesso a «specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale», tenendo conto di una serie di principi cardine, tra cui:

- «Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute. In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia» (considerando 9).
- «L'assistenza dovrebbe essere disponibile dal momento in cui la vittima è nota alle autorità competenti e nel corso di tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale in funzione delle necessità della vittima e conformemente ai diritti previsti dalla presente direttiva. L'assistenza dovrebbe essere fornita in modi diversi, senza formalità eccessive [...].» (considerando 37).
- Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative riconosciute e attive che lavorano con le vittime di reato, e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i

programmi nel campo della ricerca e dell'istruzione, e la formazione, nonché la verifica e valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e di protezione di tali vittime [...].» (considerando 62).

considerato

Che il progetto "Donne@Lavoro"- SI sostiene ... il coraggio" di **Soroptimist International d'Italia** prevede l'inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza che decidono di cominciare un nuovo percorso di vita misurandosi con un'attività lavorativa finalizzata al reinserimento sociale;

Che **Soroptimist International Club di Varese e Club di Busto Arsizio Ticino Olona** intendono favorire il reinserimento socio-lavorativo delle donne che hanno subito violenza, provvedendo alla loro formazione, anche attraverso tirocini e attività di volontariato, per restituire alle vittime consapevolezza di sé per elaborare il trauma e ritrovare dignità ed autonomia;

Che la **Procura della Repubblica di Varese** intende favorire il reinserimento socio-lavorativo delle donne che hanno subito violenza offrendo la propria disponibilità a periodi di tirocinio volontario, al fine altresì di accrescere la fiducia delle vittime nel sistema giustizia;

Vista la Circolare del Ministero della Giustizia DOG del 13 ottobre 2017;

tutto ciò premesso

il Procuratore della Repubblica di Varese Daniela Borgonovo e le Presidenti pro-tempore di Soroptimist International Club di Varese Daria Banchieri e di Soroptimist International Club di Busto Arsizio Ticino Olona Marinella Fusi, con l'adesione della Presidente Nazionale pro-tempore del Soroptimist International d'Italia Prof.ssa Patrizia Salmoiraghi, convengono quanto segue:

Articolo 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante la presente convenzione.

Articolo 2
Oggetto

La Convenzione ha la finalità di accompagnare le donne vittime di violenza nel reinserimento socio lavorativo attraverso attività di volontariato svolte presso la Procura della Repubblica di Varese.

Articolo 3
Ambito di applicazione

La presente convenzione si rivolge alle donne che hanno subito violenza di genere, che hanno denunciato i fatti e che risiedono nel territorio di Varese.

Articolo 4
Modalità dell'attività

Le donne che hanno subito violenza svolgeranno attività in ausilio alle segreterie ove non vige segreto istruttorio, anche curando il servizio di digitalizzazione dei fascicoli già depositati, con compiti meramente esecutivi, che verranno dettagliati in separata scheda di progetto.

Il periodo di tirocinio volontario avrà una durata di quattro mesi, con presenza giornaliera media di quattro ore.

Le donne, pur senza obbligo di osservanza di un orario di lavoro, ma rispettando tendenzialmente quattro ore giornaliere, dovranno comunque svolgere la loro attività con diligenza e continuità, preavvertendo nel caso in cui non sia possibile la presenza nei termini previamente indicati. Dovranno rispettare gli obblighi di riservatezza, di rispetto, di decoro e di riserbo verso chiunque e, per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite durante la collaborazione, dovranno mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della propria attività.

Il Soroptimist International Club di Varese e Club di Busto Arsizio Ticino Olona provvederanno al rimborso spese e alla tutela assicurativa per i rischi da infortunio e responsabilità civile verso terzi.

La presente Convenzione non comporta alcun onere o vantaggio di tipo economico per la Procura della Repubblica di Varese.

In nessun caso l'attività svolta può costituire un rapporto di pubblico impiego.

Articolo 5
Collaborazione tra le parti

La collaborazione tra le parti è assicurata dalla condivisione degli intenti di cui alla presente Convenzione e dall' impegno volto a rendere agevoli le azioni previste secondo il progetto concordato di intervento.

Articolo 6
Monitoraggio

Le parti si impegnano a rivedere le modalità organizzative all'esito del primo anno di operatività e a pianificare azioni di miglioramento.

Articolo 7
Validità

Il presente atto ha validità di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Varese, 26 luglio 2018

Il Procuratore della Repubblica di Varese
D.ssa Daniela Borgonovo

La Presidente del Soroptimist Club di Varese
Daria Banchieri

La Presidente del Soroptimist Club di Busto Arsizio Ticino Olona
Marinella Fusi

La Presidente del Soroptimist International d'Italia
Prof. Patrizia Salmoiraghi
(che sottoscrive la presente Convenzione quale progetto pilota
nell'interesse delle donne vittime di violenza)